



Roma, 13 dicembre 2016  
Protocollo: 3907/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°31

Oggetto: Legge n. 398/1991 e art. 90 della legge n. 289/2002 – Aumento del plafond a € 400.000-

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2017 approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 7 dicembre, le cui disposizioni più interessanti ai destinatari della presente Circolare saranno illustrate con altra di successiva pubblicazione.

Necessita, però, anticipare che Il comma 50, dell'art. 1, della legge stabilisce che "All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000,00 euro".

La disposizione eleva da 250.000,00 a 400.000,00 euro il limite dei proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, il rispetto del quale consente alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche di poter fruire, previa opzione, delle agevolazioni recate dalla legge n. 398, del 16 dicembre 1991.

Pertanto, come per analogia si rileva dalla Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, le società e le asd possono fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017, purchè nel periodo d'imposta precedente siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 400.000,00 euro.

Al fine dell'operatività del nuovo limite occorre, quindi, operare la seguente distinzione:

-i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398/1991 a decorrere dal periodo d'imposta 1°gennaio-31 dicembre 2017, a condizione che nel periodo d'imposta precedente, 1°gennaio-31 dicembre 2016, abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a 400.000,00 euro.

-i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1°luglio 2016-30 giugno 2017) possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398/91 per il periodo d'imposta 1° luglio-30 giugno 2107 se nel periodo d'imposta precedente, chiuso al 30 giugno 2016, abbiano conseguito proventi commerciali per un importo non superiore a 400.000,00 euro e sempre che tale limite non sia superato durante il periodo d'imposta 2016-2017.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, necessaria per fruire delle disposizioni della legge n. 398/91, è stato precisato dal Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 1 del 1°febbraio 1992, che il periodo d'imposta da assumere per il controllo dei proventi commerciali pari a.... (oggi 400.00,00 euro) è quello individuato nello Statuto e cioè l'esercizio sociale che può anche non essere coincidente con l'anno solare.

Ai fini IVA, i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n. 398/91 per l'anno 2017, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica del limite d'importo di cui trattasi, lo stesso periodo d'imposta considerato ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime agevolativo ai fini IVA nell'anno 2017 i soggetti che nel periodo d'imposta chiuso al 30 giugno 2016 abbiano conseguito proventi commerciali per un ammontare non superiore a 400.000,00 e sempre che tale importo non sia superato nel corso del periodo d'imposta iniziato il 1°luglio 2016.

I soggetti di nuova costituzione possono fruire delle disposizioni recate dalla legge n. 398/91 qualora ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore a 400.000,00 euro, indicando l'importo previsto nella dichiarazione di inizio attività.

I soggetti che si trovano, a seguito dell'elevazione del nuovo limite a 400.000,00 euro, nella condizione di poter essere ammessi a fruire delle disposizioni della legge n. 398/91, oltre a porre in essere il comportamento concludente, devono, poi, optare per la legge n. 398 suddetta con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione di riferimento è quella da presentare per i redditi relativi al periodo d'imposta 2017 o , per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta 2016-2017.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Antonio Cosentino